



TRIBUNALE di FERMO

N. R.G. 5/2021 – Liquidazione dei beni

Il Giudice delegato

- visto il ricorso depositato in data 29/07/2021, con il quale LUIGI LATTANZI (cod. fisc. LTT LGU 62M12 I324U), nato a Sant'Elpidio a Mare il 12 agosto 1962 ed ivi residente in Strada Brancadoro n. 1451, domiciliato a Montecosaro Scalo (MC) in via Fermana n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Rossi (cod. fisc. RSS PLA 60H24 A271I) giusta delega allegata al ricorso, ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ex art. 14 ter L 3/2012, deducendo la sussistenza del proprio stato di sovraindebitamento;

- vista la relazione della dott.ssa Monica Catini, professionista nominata con provvedimento del Referente dell'Organismo per la gestione del sovraindebitamento della CCIAA delle Marche, su istanza dello stesso debitore in data 11/02/2020;

Rilevato che:

- preliminarmente, preso atto che il debitore ha dichiarato nel ricorso che non ricorrono nel proprio caso le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), della L. n. 3/2012, occorre verificare d'ufficio che la domanda sia stata proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della detta legge e che sia corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

- la competenza dell'adito tribunale sussiste, risiedendo il ricorrente Sant'Elpidio a Mare;

- quanto alla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui la domanda per la liquidazione dei beni del debitore deve essere corredata, tali disposizioni richiamate dall'art. 14 ter della L. n. 3/2012 recitano: “ **2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.**

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale. ”.

Ritenuto che:

- la domanda va rigettata;

- quanto alla indicazione degli “eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni”, si rileva che il debitore



ha indicato tre atti di disposizione compiuti nell'ultimo quinquennio, costituiti da : 1) atto di cessione di diritti in data 15.12.2016; 2) atto di cessione di diritti in data 28.05.2018; 3) atto di rinuncia all'eredità della sorella, signora Lattanzi Maria (cfr. all. 9): tuttavia, anziché allegare l'atto di rinuncia alla detta eredità, che ben potrebbe incidere sulla eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (v. art. 14 ter, comma 3, lett. d)), il debitore si è limitato a produrre estratto per riassunto dai registri degli atti di morte, relativo alla morte della sig.ra Lattanzi Maria deceduta il 22/12/2017, della quale non è provato neanche il legame parentale con il debitore, il quale ha in ogni caso omesso di allegare il citato atto di rinuncia all'eredità;

- il ricorrente ha altresì omesso di produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e alla mancata produzione non può sopperirsi con richiamo ai dati reddituali riportati dal Gestore della Crisi dott. Monica Catini nella tabella riassuntiva, dati estratti dalle dichiarazioni dei redditi di ciascun periodo d'imposta, posto che tali dati reddituali sono relativi agli anni di imposta dal 2001 al 2018 (cfr. tabella riassuntiva pag. 11 della Relazione del Gestore della Crisi), mentre le dichiarazioni dei redditi che il debitore avrebbe dovuto produrre sono quelle relative al triennio di imposta 2018 – 2020 (art. 9, comma 2, L. 3/2012 : “... *dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni*”);

- inoltre non soltanto manca nella specie la produzione di documentazione specificamente richiesta dall'art. 14 ter L 3/12 con richiamo a quella di cui all'art. 9, comma 2, della stessa legge ma dubbi sulla completezza ed attendibilità della documentazione comunque allegata dal debitore si possono ritenere essere stati sollevati anche dal Gestore della Crisi, laddove, formulando il giudizio richiesto dall'art. 14 ter, comma 3, lett. e), (*“giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*), lo stesso Gestore afferma che non ha potuto procedere “...*a riscontro documentale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, mediante estratti conto bancari ad esempio*” (pagg. 11 e 12 della Relazione del Gestore), estratti conto prodotti peraltro solo relativamente all'anno 2019 (v. all. 6);

- in ogni caso alla mancata produzione di parte della documentazione richiesta dalla legge (art. 14 ter, comma 2, L. 3/2012) non può che seguire il rigetto del ricorso;

P.Q.M.

visto l'art. 14 ter, comma 2, L n. 3/2012,

rigetta il ricorso;

dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità sul sito Internet del Tribunale di Fermo.



Fermo, 12 aprile 2022

Il Giudice delegato
dott. Sara Marzialetti

